

## Evoluzione legislativa

- Comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia “Rivalutazione per l’anno 2013 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell’articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità)” (*G.U. n. 43 del 20 febbraio 2013*).

L'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2013, se spettante nella misura intera, è pari a 139,49 euro.

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti è pari a 25.108,71 euro (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n.109/98 - rif. comma 1, art. 65, legge n. 448/1998).

L'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2013, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a 334,53 euro; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti è pari a 34.873,24 euro.

- Deliberazione del consiglio dei ministri 15 febbraio 2013 “Deroga al limite del venti per cento all’acquisto di beni mobili e all’affitto di bene immobili per i comuni colpiti dal sisma del maggio 2012” (*G.U. n. 41 del 18 febbraio 2013*).

Art. 1.

I Commissari delegati per l’attuazione di interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, sono autorizzati a derogare a quanto stabilito dal comma 1- quater dell’articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio

## Evoluzione legislativa

2011, n. 111, in materia di acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici.

E' altresì autorizzata la deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che imponeva il divieto per le pubbliche amministrazioni di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 25 gennaio 2013 "Attuazione dell'articolo 2, comma 27, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» - Determinazione delle prestazioni ASpI e mini ASpI, da liquidarsi in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione (G.U. n. 113 del 16 maggio 2013).

Determina la misura delle prestazioni ASpI e mini-ASpI da liquidarsi, in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione, ai soci lavoratori delle cooperative.

In particolare, per l'anno 2013, tali prestazioni saranno liquidate per un importo pari al 20 per cento della misura delle indennità, come previste a regime, in proporzione all'effettiva aliquota di contribuzione.

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 10 gennaio 2013 "Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti" (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).

### Art. 1. Definizioni

Stabilisce, peraltro, il ruolo di soggetto attuatore dell'INPS.

### Art. 8. Modalità di consegna della Carta Acquisti

Definisce i compiti dell'Istituto in merito alla verifica della compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti necessari all'ottenimento della carta acquisti, all'identificazione dei beneficiari e alla relativa comunicazione al Gestore.

### Artt. 10 e 11.

Contengono le misure sulla sicurezza e sul trattamento dei dati personali, di cui responsabile è l'INPS.

## Evoluzione legislativa

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" (G.U. n. 302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212).

Art. 1.

*Comma 2.*

Gli incrementi per il 2012, 2013 e 2014 dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali, pari complessivamente a 1.043,93 milioni di euro, sono determinati:

nella misura di 769,03 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'Enpals;

nella misura di 190,04 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni degli artigiani ed esercenti attività commerciali;

nella misura di 84,86 milioni di euro, in favore della gestione ex INPDAP.

*Comma 3.*

Gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per gli anni 2012, 2013 e 2014 sono determinati per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l'Enpals in 19.993,24 milioni di euro. Di tale importo:

698 milioni di euro sono dovuti ad integrazione annuale degli oneri di pensione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ante 1° gennaio 1989;

69,58 milioni sono dovuti per il soppresso ENPALS;

3 milioni sono dovuti per la gestione previdenziale speciale minatori;

Per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali, gli importi dovuti dallo Stato sono determinati in 4.940 milioni di euro.

Gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex-INPDAP ammontano a 2.260,86 milioni di euro.

*Comma 10.*

La lettera e) modifica l'art. 13, comma 7, lettera b) della legge n. 152/2011, prevedendo che gli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative redigano una relazione annuale che verifichi la qualità dei servizi prestati dagli enti di patronato e di assistenza, con riferimento a standard qualitativi predefiniti stabiliti dal Ministero del

## Evoluzione legislativa

lavoro e delle politiche sociali, al fine della ripartizione dei finanziamenti ad essi destinati.

### *Comma 74.*

Riduce la misura nella quale si applicano i benefici disposti con il decreto-legge n. 457/97 che aveva originariamente stabilito - a decorrere dal 1° gennaio 1998 - l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore delle imprese armatrici relativamente al personale iscritto nelle matricole e nei registri di cui all'art. 119 codice della navigazione ed imbarcata su navi iscritte nel registro internazionale (ovvero adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali).

### *Comma 88.*

Prevede l'attuazione di una verifica straordinaria da parte dell'INPS nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale.

Le modalità di attuazione della verifica, eventualmente in sinergia con il personale medico delle Asl, sono stabilite con decreto interministeriale e la stessa dovrà essere completata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.

### *Comma 98.*

Abroga l'intera disciplina di cui al comma 10, articolo 12, del decreto-legge n. 78/2010, ripristinando, in luogo del TFR, i trattamenti di fine servizio (TFS) previgenti, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2011.

I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, già liquidati in base alla disciplina ora abrogata, vengono quindi riliquidati d'ufficio entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame.

In ogni caso, non si provvede al recupero, a carico del dipendente, delle eventuali somme già erogate in eccedenza.

### *Comma 99.*

I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo cosiddetto di rivalsa del 2,50%, applicato indebitamente nel periodo di vigenza del regime di trattamento di fine rapporto, sono estinti di diritto. L'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio. Le sentenze già

## Evolutione legislativa

emesse restano prive di effetti, con esclusione di quelle passate in giudicato.

### *Comma 100.*

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge.

### *Comma 108.*

Prevede che gli enti pubblici di previdenza ed assistenza sociale adottino ulteriori interventi di contenimento della spesa, nell'ambito della propria autonomia, al fine di conseguire, a decorrere dall'anno finanziario 2013, risparmi aggiuntivi non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso:

- a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà;
- b) la riduzione dei contratti di consulenza;
- c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale;
- d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori;
- e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici o dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni in parola possono aver luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari sui siti istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche.

## Evoluzione legislativa

### *Comma 109.*

Prevede che l'INPS, per il periodo 2013-2015 - nell'ambito dell'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 78/2009 - realizzi un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.

Per quanto concerne le risorse derivanti dall'attuazione del suddetto piano straordinario di verifiche, è specificato che sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui.

### *Comma 110.*

Qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 108, lettere da a) a e), o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provveda a raggiungerli anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.

### *Comma 112.*

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sarà fissata la ripartizione dei risparmi previsti dal comma 108 tra gli enti previdenziali pubblici.

### *Comma 114.*

Fissa in capo agli enti previdenziali, a decorrere dal 2013, l'obbligo di rendere disponibile in modalità telematica la certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati (CUD). Il cittadino avrà però la facoltà di richiederne la trasmissione in forma cartacea.

### *Comma 138.*

Tra le varie disposizioni, prevede che, per l'anno 2013, tutte le amministrazioni pubbliche, non possano acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di

## Evoluzione legislativa

rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzioni di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

### *Commi 141-142.*

Dispone il divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. La violazione della disposizione è valutabile, per dirigenti, ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare.

Gli enti e le amministrazioni dotate di autonomia finanziaria versano annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato i risparmi derivanti da tali misure di contenimento della spesa.

### *Comma 143.*

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche non possono acquistare autovetture o stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, con esplicitata previsione della revoca delle procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012.

### *Comma 146.*

Prevede, per le amministrazioni pubbliche, una limitazione del ricorso alle consulenze informatiche, riferito ai soli casi eccezionali adeguatamente motivati in cui occorra risolvere problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

### *Comma 147.*

Vieta espressamente il rinnovo degli incarichi conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, ma autorizza la proroga, in via eccezionale, per quelli già conferiti, al solo fine di completare il progetto, nel caso di ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

## Evoluzione legislativa

### *Comma 151.*

Le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche inserite nel conto della P.A. procedono ad autonome procedure di acquisto di determinate categorie di beni e servizi, utilizzando tutti i sistemi telematici di negoziazione, e non più solo quelli relativi al mercato elettronico e al sistema dinamico di acquisizione.

### *Comma 153.*

Apporta talune modifiche alla disciplina del diritto di recesso delle pubbliche amministrazioni nei contratti di fornitura o di servizi, esercitabile nel caso in cui i parametri delle convenzioni quadro stipulate successivamente da Consip S.p.A. siano migliorativi e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica.

In particolare, il comma in esame precisa che il contratto stipulato dalla pubblica amministrazione deve essere autonomo (oltre che validamente stipulato rispetto alle procedure di acquisto centralizzato) ed esclude che sia necessaria la proposta da parte di Consip della modifica delle condizioni contrattuali, da sottoporre all'appaltatore da parte dell'amministrazione.

### *Comma 155.*

Stabilisce che, ove previsto dal bando di gara (e non più in casi di particolare interesse per l'amministrazione), le convenzioni quadro per l'acquisto di beni e servizi possano essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente (anziché alle condizioni contrattuali migliorative).

### *Comma 156.*

Demanda la disciplina attuativa delle misure di riduzione dei costi unitari di manutenzione di beni e servizi, hardware e software, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

### *Comma 157.*

Prevede che, nel contesto del programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A. predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze

## Evoluzione legislativa

e gestito attraverso Consip S.p.a., possano essere stipulati uno o più accordi quadro, ai sensi della disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici, per l'aggiudicazione di concessione di servizi, cui facoltativamente le amministrazioni pubbliche possono aderire.

### *Comma 169.*

Ammette ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche annualmente operata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La ricorribilità alla Corte dei Conti è disposta ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione.

### *Comma 229.*

Per l'anno 2013, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, è destinata la somma di trenta milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

### *Comma 231.*

Contiene disposizioni in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

### *Comma 233.*

Prevede che l'INPS provveda al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendano avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, sulla base delle date di cessazione dei rapporti di lavoro all'uopo rilevanti.

### *Comma 234.*

Riconosce il beneficio di cui al comma 231 nell'ambito di definiti limiti di importo da applicarsi su base annuale.

### *Commi 238 a 248.*

Hanno introdotto nuove disposizioni in materia di:

## Evoluzione legislativa

costituzione, a domanda, di posizione assicurativa nel FPLD dell'assicurazione generale obbligatoria esclusivamente per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi, Cpug per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione; facoltà di recesso dalla ricongiunzione di cui agli artt. 1 e 2, legge n. 29/79;

rinuncia alla domanda di pensione in regime di totalizzazione;

cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti che consente ai soggetti, iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di conseguire un'unica pensione.

### *Comma 250.*

Reca sostanziali modifiche alla disciplina dell'assicurazione sociale per l'impiego ASpI e della mini-ASpI, introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate:

- fermo restando il periodo massimo di erogazione dell'ASpI per i lavoratori di età inferiore a 55 anni (12 mesi), si prevede la detrazione dei periodi di indennità eventualmente fruiti non più nel medesimo periodo (come attualmente previsto), bensì negli ultimi dodici mesi (anche in relazione alla mini-ASpI);
- fermo restando il periodo massimo di erogazione dell'ASpI per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni (18 mesi), si prevede la detrazione dei periodi di indennità eventualmente fruiti non più nel medesimo periodo (come attualmente previsto), bensì negli ultimi diciotto mesi (anche in relazione alla mini-ASpI);
- si conferma che la mini-ASpI viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno, ma ai fini della durata non vengono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione;
- tra le disposizioni applicabili alla mini-ASpI relativamente alla disciplina dell'ASpI, viene soppresso il riferimento al comma 15 dell'articolo 2 della legge n. 92/2012, relativo alla sospensione dell'erogazione dell'istituto nei confronti dei soggetti assicurati con contratto di lavoro subordinato in caso di nuova occupazione;

## Evoluzione legislativa

Inps Rendiconto generale 2013

- si prevede che alle prestazioni liquidate dall'ASpI si applichino, per quanto non previsto dalla stessa legge n. 92/2012 ed in quanto applicabili, le norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola;
- si dispone che nei soli casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, sia dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% (in luogo del 50% attualmente previsto) del massimale mensile di ASpI, sempre per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Nel computo dell'anzianità aziendale vengono compresi tutti i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, (in luogo di quelli a tempo determinato, come previsto attualmente) sempre a condizione che il rapporto sia proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo in caso di trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato;
- si proroga al 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore della riduzione dal 4% al 2,6% dell'aliquota contributiva a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, commisurata alla retribuzione dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione;
- si prevede l'abrogazione dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 223/1991, nell'ambito delle norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini.

### *Comma 251.*

Apporta modifiche alla riforma del mercato del lavoro per quanto attiene ai fondi di solidarietà bilaterali prevedendo una proroga di 6 mesi per l'ottemperanza dell'istituzione ed una serie di modifiche inerenti le prestazioni a carico dei suddetti fondi.

### *Comma 254.*

Dispone il trasferimento al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, di 82 mln di euro per l'anno 2013 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'art. 25, comma 4, della legge 845/1978.

## Evoluzione legislativa

### *Comma 256.*

Proroga per il 2013, nel limite di 60 milioni di euro, l'incremento stabilito in via sperimentale dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi.

### *Comma 336.*

Apporta modifiche al decreto legislativo n. 151/2001, estendendo l'erogazione dell'indennità di maternità anche alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, consistente nella corresponsione di un'indennità giornaliera, per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi alla stessa data effettiva, pari all'80% della misura giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

E' a tal fine prevista l'applicazione di un contributo annuo a carico della stessa categoria.

### *Comma 337.*

Prevede l'estensione dell'applicazione delle norme concernenti il diritto alla fruizione del congedo parentale da parte delle lavoratrici autonome anche alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

### *Comma 338.*

Reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 198/2006, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

### *Comma 339.*

Il comma è volto al recepimento della direttiva 2010/18/UE che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale.

La disposizione in esame attribuisce alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Relativamente ai criteri previsti per l'esercizio del congedo parentale si precisa che, fermo restando il periodo di preavviso, debbano essere specificate le date di inizio e fine del periodo di congedo.

## Evoluzione legislativa

Il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

### *Commi 351 – 352 - 353.*

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'INPS deve richiedere alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia di cui alla decisione n. 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999, gli elementi, corredati della idonea documentazione, necessari per l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento alla idoneità dell'agevolazione concessa, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari.

Le informazioni e la documentazione sono fornite dalle imprese in via telematica entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Nel caso in cui le suddette imprese, senza giustificato motivo, rifiutino di adempiere a quanto sopra stabilito, si perfeziona, per presunzione, l'idoneità dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari. In tal caso, l'INPS provvede al recupero integrale dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato.

### *Comma 354.*

L'INPS, nei casi previsti dai commi 351, 352, 353, deve notificare alle imprese uno specifico provvedimento motivato contenente l'avviso di addebito di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 78/2010, recante l'intimazione di pagamento delle somme agevolative e dei relativi interessi.

### *Comma 355.*

Sancisce la nullità dei titoli amministrativi emessi dall'INPS, afferenti il recupero delle somme erogate in virtù dell'agevolazione richiamata, oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore della legge di stabilità. Gli importi versati in esecuzione di tali titoli possono essere ritenuti dall'Istituto e imputati ai pagamenti dovuti per effetto dei provvedimenti di cui al precedente comma.

## Evoluzione legislativa

### *Comma 388.*

Fissa al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge.

Di seguito si riporta l'indicazione delle disposizioni prorogate al 30 giugno 2013 di interesse per l'Istituto:

termine in materia di documentazione amministrativa per gli immigrati;

assunzioni di personale a tempo indeterminato nella P.A.;

assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e nell'anno 2010;

efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, in riferimento alle graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003;

termine concernente disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per i settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni.

### *Comma 396.*

Modifica l'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo n. 91/2011 di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali, al fine di prorogare, all'anno 2014, la data di avvio del periodo di sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, avente ad oggetto la tenuta della contabilità finanziaria sulla base del nuovo principio della competenza finanziaria definito dal medesimo atto di legge.

### *Comma 400.*

Autorizza le pubbliche amministrazioni, nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 92/2012 fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e fatti salvi gli accordi decentrati eventualmente già sottoscritti, a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite di 36 mesi - previsto dall'art. 5, comma 4-bis del D.lgs. n. 368 del 2001 - comprensivi di proroghe e rinnovi (o il diverso termine previsto dai contratti collettivi nazionali di comparto), fino al 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali.

## Evoluzione legislativa

### *Comma 401.*

Introduce i commi 3-bis e 3-ter all'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001: si prevede che nel reclutamento di personale mediante concorsi pubblici, le pubbliche amministrazioni possono inserire nei bandi norme volte a garantire una riserva di posti (nel limite massimo del 40%) in favore dei titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato con la P.A. con almeno tre anni di anzianità, nonché specifici benefici, con il riconoscimento di un apposito punteggio, in favore dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la P.A. con almeno tre anni di anzianità.

### *Commi 402 – 403.*

Prorogano al 30 aprile 2013 il termine di scadenza dei Consigli di indirizzo e vigilanza di INPS e INAIL, prevedendo a tal fine un incremento delle disponibilità per le spese di funzionamento dei richiamati organi utilizzando il risparmio derivante dalla razionalizzazione organizzativa. Gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui alla legge di stabilità per il 2012, sono incrementati di 150.000 euro per il 2013. Tali disponibilità sono destinate per le spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei CIV degli enti suddetti.

### *Comma 404.*

Consente alle pubbliche amministrazioni di procedere, entro il 31 dicembre 2012, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi non solo negli anni 2009 e 2010 ma anche nell'anno 2011.

### *Comma 405.*

Proroga, per il 2013, l'applicazione di specifici interventi di sostegno al reddito previsti dall'articolo 19, commi 14, 15 e 16, del decreto legge 185/2008.

### *Comma 408.*

La norma specifica che Sogei è tenuta a garantire per cinque esercizi, anziché due, come previsto attualmente, la prosecuzione delle attività prima svolte da Consip secondo il precedente modello di relazione con il Ministero dell'economia.

## Evoluzione legislativa

### *Commi 413-415.*

Recano disposizioni inerenti alcuni istituti propri del personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare, si prevede che gli istituti dell'assegnazione temporanea, del comando e del collocamento fuori ruolo presso organismi internazionali siano adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate.

### *Comma 418.*

Contempla la proroga di alcuni termini previsti dalla legge n. 190/2012 (cosiddetta "anticorruzione") in materia di contratti pubblici.

### *Comma 480.*

Dispone l'aumento di un punto percentuale dal 21 al 22 dell'aliquota IVA ordinaria a decorrere dal 1° luglio 2013.

### *Comma 483.*

Innalza, a decorrere dal 2013, l'importo delle detrazioni Irpef spettanti per figli a carico: in particolare, per i figli di età pari o superiore a tre anni passa da 800 a 950 euro, mentre per figli di età inferiore a tre anni da 900 a 1.220 euro; inoltre, per ciascun figlio portatore di handicap sale da 220 a 400 euro.

### *Commi 484 e 485.*

Novellano la disciplina delle deduzioni IRAP, elevando gli importi delle deduzioni forfettarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e quelli delle deduzioni previste per i contribuenti di minori dimensioni. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

### *Comma 526.*

Proroga all'anno 2013 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti.

### *Commi da 527 a 535.*

Introducono una sanatoria per i debiti fiscali di modesta entità (fino a 2.000 euro) purché iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999. Sono, inoltre, prorogati i termini per la presentazione, da parte degli